

definitivo 24/11/00

ASSESSORATO ALL' ARTIGIANATO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

**OMOLOGAZIONE
DELLA REGIONE PIEMONTE, ASSESSORATO ASSISTENZA SANITARIA,
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA	PAG. 3
ART. 3	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	PAG. 4
ART. 4	AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPORESA – COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESINO ESERCIZIO – SOCIETA' INFRASETTORIALI	PAG. 5
ART. 5	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 6
ART. 6	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA	PAG. 7
ART. 7	CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE	PAG. 7
ART. 8	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA , ESTETISTA	PAG. 8
ART. 9	SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	PAG. 8
ART.10	IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI	PAG. 9
ART.11	REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI	PAG. 12
ART.12	REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO	PAG. 13
ART.13	ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	PAG. 13
ART.14	DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI	PAG. 13
ART.15	DOMANDE DI TRASFERIMENTO	PAG. 14
ART.16	PRIORITA' NELL'ESAME E NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE	PAG. 14
ART.17	SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI	PAG. 15
ART.18	INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG. 15
ART.19	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE – SOSPENSIONI TEMPORANEE – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	PAG. 15
ART.20	COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI – EFFETTI	PAG. 16
ART.21	CALENDARIO – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI – ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE	PAG. 16
ART.22	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA	PAG. 17
ART.23	ATTIVITA' DIDATTICHE	PAG. 17
ART.24	VIGILANZA	PAG. 18
ART.25	SANZIONI	PAG. 18
ART.26	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG. 19

ALLEGATI

A)	LEGGE 23 DICEMBRE 1970, N. 1142	PAG. 21
B)	LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1	PAG. 22
C)	LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1992, N. 54	PAG. 23
D)	D.P.G.R. 4 NOVEMBRE 1999 N. 78	PAG. 24
E)	ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO	PAG. 25
F)	DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE	PAG. 26
G)	DOMANDA DI TRASFERIMENTO	PAG. 27
H)	DOMANDA DI SUBINGRESSO	PAG. 28
I)	RINUNCIA DI ATTIVITA'	PAG. 29
L)	RICHIESTA VIDIMAZIONE ANNUALE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 30
M)	COMUNICAZIONE ORARIO DI ESERCIZIO	PAG. 31
N)	DOMANDA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 32

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
BARBIERE - PARRUCCHIERE UOMO E DONNA - ESTETISTA**



**ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -**

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (allegato A), dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato B) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54 (allegato C), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., ecc.) comunque denominate e qualunque siano le forme e la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni simili.
- 4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato D) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e secondo le indicazioni tecnico operative per l'esecuzione di attività di solarium previste dal D.P.G.R. 4 novembre 1999 n. 78(per lampade UVA) ed adempimenti ad esso collegati; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

**ARTICOLO 2
COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI
BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

- 1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:
 - Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;

- n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
 - n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale delle estetiste;
 - n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
 - n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
 - il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.
- 2) Funge da Segretario un funzionario del Comune.
 - 3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; e' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
 - 4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:
 - la redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi;
 - il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - ogni altra questione riguardante le attività disciplinate.
 - 5) La Commissione e' nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
 - 6) La riunione della Commissione e' valida con la presenza di un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
 - 7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituite con le modalità di cui al punto 3).

ARTICOLO 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi e comprovabili motivi per non recarsi presso il laboratorio.

- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centro commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA., palestre, circoli e simili, sempreché siano dotati di specifica autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico diverso da quello abitativo.
- 5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro e anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, a condizione che:
 - a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
 - b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.
 Tali prescrizioni, fatto salvo il libretto sanitario, non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri - parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

ARTICOLO 4
AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA - COMPRESENZA
DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETA'
INFRASETTORIALI

- 1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
- 2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa Impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
- 3) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 4) Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione /gestione dell'unità operativa;
- 5) Ad una stessa persona non e' possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa, salvo quanto previsto al precedente comma 2;

- 6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa per l'attività di parrucchiere per uomo e donna, una per l'attività di barbiere e una per l'attività di estetista;
- 7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio della attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista;
- 8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di quella di estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza, pena la decadenza.

ARTICOLO 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 e' soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 2 appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, D.P.G.R. 4 novembre 1999, n. 78 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
 - b) della idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.
 - c) le imprese autorizzate ai sensi della legge 11/6/1971 n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che i responsabili dello svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3.
 - d) le distanze minime da altri esercizi simili di cui al successivo art. 6.
- 3) L'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali é effettuato dal servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. a seguito di richiesta scritta dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni;
- 4) L'esito dell'accertamento effettuato dall'Ufficio di igiene pubblica della U.S.L. deve essere comunicato all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni nel termine tassativo di 30 giorni dalla data di effettuazione della richiesta . Trascorso tale termine senza che non giunga o non venga espresso alcun parere , lo stesso sarà inteso come favorevole al rilascio dell'autorizzazione.
- 5) Al procedimento relativo all'esame delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione si applicano le norme previste dalla legge 7.8.1990, n. 241

ARTICOLO 6
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI
NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA

Avuto riguardo alla popolazione residente e fluttuante nel Comune nonché alla densità degli esercizi già esistenti nel centro urbano capoluogo e nelle altre località del Comune, il rilascio di una nuova autorizzazione od il trasferimento di un esercizio già esistente potrà avvenire soltanto se la nuova attività di barbiere, parrucchiere per uomo, donna ed estetista sorgerà ad una distanza non inferiore a 200 metri.

Per quanto riguarda l'attività di estetista nel centro storico, come individuato dal piano regolatore attuale, la distanza minima dovrà essere di metri 150 per un numero di attività fino a due; la distanza non dovrà essere inferiore a metri 200 per un numero superiore a due.

Le distanze come sopra determinate possono essere modificate, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 in caso di mutate esigenze del servizio sentita la categoria per il tramite dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

I rapporti di cui sopra, non dovranno essere osservati nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione succeda ad una attività già esistente e regolarmente autorizzata. In tal caso il richiedente dovrà essere solamente in possesso dei requisiti di legge.

L'accertamento dei requisiti é a carico dell'Amministrazione Comunale.

La distanza minima deve sussistere tra ogni esercizio in possesso di una o più autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 2 e 3 (barbiere - parrucchiere) nonché tra quelli per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento (estetista).

In deroga a quanto recita il punto 1 del presente articolo e il punto 1 art. 4, potranno essere rilasciate autorizzazioni previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 2, presso: Istituti di pena, Istituti di ricovero, Hotel, case di cura, Ospedali, Caserme, Convivenze ecc. per prestazioni alle persone ivi ospitate. Dette autorizzazioni sono rilasciate per il luogo indicato e non sono trasferibili altrove.

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7
CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, facendo riferimento alle soglie del numero civico dell'immobile, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari

situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'indamento della mezzera stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata con riferimento al numero civico di ingresso dell'immobile, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

ARTICOLO 8

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2) Con provvedimento del Sindaco è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza minima di mt. 60 solo nei seguenti casi:

definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause di forza maggiore;

sfratto esecutivo e documentato con atto del tribunale non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

Una volta effettuato il trasferimento non si potrà richiedere una nuova deroga se non trascorsi tre anni dall'ultima.

È inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile una volta sola, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa consultazione della Commissione Comunale.

ARTICOLO 9

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti/è mq. 14 per ogni singolo box, ivi compresi n° 2 box. Mq. 4 in più, per ogni box oltre i primi due.

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, anche separata da appositi predisposizioni edili od altro.

3) Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in un'attività già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha facoltà di continuarla nei medesimi locali già utilizzati dal dante causa.

Gli esercizi già esistenti hanno comunque facoltà di continuare la propria attività nei locali già utilizzati senza obbligo di adeguarli alle superfici minime richieste.

In caso di trasferimento per cause di forza maggiore non vi è obbligo di adeguarsi alla superfici minime, necessario invece in caso di trasferimento volontario da un luogo all'altro.

ARTICOLO 10

IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio delle attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5/7/1975). Qualora vi sia la presenza di personale dipendente l'altezza non deve essere inferiore a mt. 3 con possibilità di deroga come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 303/56;
 - b) la superficie aereo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aereazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'U.S.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956 art. 10);
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
- 2) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia; sono ammessi, nel centro storico, anche servizi igienici esterni all'edificio in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.L. competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimenti ricoperti di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti ad attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
- 3) Gli impianti elettrici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990 n. 46.
- 4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongano di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19/3/1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.
 - b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
 - c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
 - d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato o tinteggiature che garantiscano l'impermeabilità e lavabilità delle superfici fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimenti devono essere arrotondati, qualora il pavimento sia ancora da realizzare. In caso contrario sono ritenuti idonei i battiscopa esistenti purché perfettamente applicati ed in buono stato di manutenzione.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dei bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/3/1956 n. 303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, lavabili e disinfettabili per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, secondo le normative vigenti in materia di igiene sul lavoro.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al fine di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS), al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro, compreso il personale dipendente, che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da

lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistano in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere, devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua, oltre che essere immersi prima dell'uso, nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo, secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica della U.S.L. quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico e a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e' proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori ;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

r) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in apposite apparecchiature; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, e' possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili

correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml /l per materiale pulito o 100ml/l per materiale sporco; lo strumentario metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità é l'utilizzo dell'alcol etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV, ma poco sui batteri più resistenti ; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;

t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967 n. 977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

14) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro ed il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità

15) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto 8 della L.R. 26/3/1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART. 11

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato é a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive deve essere espresso dal Direttore Sanitario.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato é a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive deve essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti utilizzati nelle attività disciplinate dal presente articolo devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 12

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

ART. 13

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 14

DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista, devono essere indirizzate al Sindaco (Allegato F del presente Regolamento) ed in particolare devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).
- 2) A tale istanza devono essere allegati:
- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
 - b) copia fotostatica autentica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;
 - c) planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria);
 - d) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
 - e) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico;
- 3) Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
- 4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento.

ARTICOLO 15 DOMANDE DI TRASFERIMENTO

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 (Allegato G).
- 2) Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'articolo 14, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.
- 3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ARTICOLO 16 PRIORITA' NELL' ESAME E NELL' ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

- 1. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 2. Per definire l'ordine cronologico di presentazione si intende quello di presentazione della domanda al Protocollo generale del comune oppure di spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la stessa.

ARTICOLO 17
SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 14 (Allegato H) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (Allegato I).
- 2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al comma 3 dell' art. 14.
- 3) Il subentrante per atto tra vivi in un'attività già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ha facoltà di continuarla nei medesimi locali già utilizzati dal dante causa.

ARTICOLO 18
INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività é esercitata da persona qualificata, ed ha facoltà di continuare nei medesimi locali già utilizzati.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 19
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 14.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari accertati dall'U.S.L., viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale

termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

- 4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30; la mancata comunicazione è sanzionata a termine del comma 1° dell' art. 25.
- 6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a 6 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi, su richiesta dell'interessato, per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ARTICOLO 20 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - EFFETTI

- 1) I provvedimenti del Sindaco sono notificati agli interessati.
- 2) I dinieghi in materia di autorizzazione sono motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa, ovvero 60 giorni dalla data di regolarizzazione e completamento della stessa.
- 3) La comunicazione di irregolarità o incompletezza è notificata al richiedente entro il decimo giorno di ricevimento della domanda.
- 4) Al richiedente sono concessi 30 giorni per sanare l'irregolarità o l'incompletezza della domanda. Il mancato adempimento comporta l'archiviazione della stessa. Non possono essere sanate le dichiarazioni false e mendaci.
- 5) La mancanza di comunicazione di diniego nei modi previsti dal precedente comma 2, comporta la formazione del "silenzio assenso" come previsto dall' art. 20 della Legge 241/1990.
- 6) La formazione del "silenzio assenso" non esclude la possibilità di revoca dell'autorizzazione, qualora venga successivamente accertata la mancanza ovvero la decadenza di uno qualsiasi dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della stessa.
- 7) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande in giacenza al quale si riferisce la concessione decaduta.

ARTICOLO 21 CALENDARIO - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI - ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE

- 1) L'orario di apertura degli esercizi è determinato con provvedimento del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale .
- 2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di

orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esposto al pubblico a norma del comma precedente.

- 3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività patronale comunale (che viene fissata nel giorno di svolgimento della "FIERA FREDDA"), è obbligatoria la chiusura dei laboratori (qualora lo svolgimento della FIERA FREDDA sia di venerdì o di sabato è facoltativa l'apertura, in alternativa al lunedì antecedente); la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
- 4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.
- 5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio provinciale sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ARTICOLO 22

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile:
 - a) autorizzazione amministrativa
 - b) listino prezzi
 - c) orario di apertura settimanale
 - d) qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 23

ATTIVITA' DIDATTICHE

Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dal Sindaco, sentita la Commissione, alle seguenti condizioni:

- a) le prestazioni non comportino nessun corrispettivo, sotto nessuna forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria. Tali soggetti, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
- c) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività);
- d) che i locali e le attrezzature abbiano requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzioni infortuni e prevenzione incendi.

ARTICOLO 24 VIGILANZA

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 25 SANZIONI

1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale e del T.U.L.L.S.S. ed in particolare:

Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna senza essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 5 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 200.000 a £.1.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti di colui che esercita l'attività senza essere in possesso dei requisiti di legge.

Chi esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali o senza l'autorizzazione del Sindaco e' punito - ai sensi della legge regionale 9.12.1992 n. 54 con il pagamento di una somma di £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 2.000.000.

In caso di trasferimento da un locale ad un altro senza autorizzazione del Sindaco si applica la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 400.000.

Qualora il nuovo locale non abbia le caratteristiche igienico-sanitarie previste dal presente Regolamento o non rispetti le distanze minime previste dal Piano, ne viene ordinata la immediata chiusura.

La mancata esposizione di un cartello recante le indicazioni di cui all'art. 22 del presente regolamento e' punita con la sanzione amministrativa da £. 20.000 a £. 80.000.

In caso di mancato rispetto degli orari dell'attività disciplinata dal presente regolamento, verrà punito con le seguenti sanzioni:

alla prima infrazione	£. 150.000	
alla seconda infrazione	£. 300.000	ed un giorno di sospensione dell'attività
alla terza infrazione	£. 450.000	e due giorni di sospensione dell'attività
alla quarta infrazione	£. 600.000	e quattro giorni di sospensione dell'attività
alla quinta infrazione	£. 800.000	e otto giorni di sospensione dell'attività
alla sesta infr. ed a quelle successive	£. 1.000.000	e sedici giorni di sospensione dell'attività

La sanzione per la violazione è determinata tenendo conto delle eventuali infrazioni accertate nel biennio precedente la data della violazione per cui si procede.

Salvo che il caso non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o negli atti o documenti presentati in relazione al presente regolamento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma d £. 75.000 a £. 300.000.

Il Sindaco é l'autorità competente ad imporre le sanzioni previste dal presente Regolamento applicando le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il trasgressore all'atto della contestazione delle violazioni ha la possibilità di definirla in via breve, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da

lire un milione e lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel I° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravita':
 - a) richiamo e/o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi nei casi di reiterate infrazioni a norma di legge e del presente regolamento;
 - c) revoca dell'autorizzazione nei casi indicati dall'art. 19 del presente Regolamento.
- 3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2.
- 4) Il Sindaco, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza (Allegato N).
- 2) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato D) devono essere considerate soggette al presente regolamento.
- 3) Entro novanta giorni dall'adozione del presente regolamento, il Dirigente redige un elenco dei centri di abbronzatura, e delle altre attività aperte al pubblico (palestre, centri ginnici, centri di dimagrimento, parrucchieri ecc.....) che, alla data di entrata in vigore del presente comma, utilizzano lampade abbronzanti o altre attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1. E' fatto obbligo ai titolari di tali attività l'inserimento nell'elenco. Il mancato inserimento per qualsivoglia motivo farà considerare l'attività abusiva e ne verrà disposta la cessazione.
- 4) Il Dirigente comunica al responsabile dell'attività o dell'impresa l'obbligo di richiedere entro il 30.06.2001 il rilascio di autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetica. A tale domanda dovrà essere allegato idoneo documento dimostrante l'avvenuta iscrizione a corso professionale riconosciuto dalla Regione Piemonte, della durata di tre anni, per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista oppure dovrà essere indicato il responsabile tecnico dell'impresa, in possesso della qualificazione professionale di estetista. L'autorizzazione provvisoria verrà rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, in deroga alla distanza minima prevista dagli articoli 6 e 7, previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dei locali come previsto dall' art. 5, commi 3 e 4, e dei requisiti soggettivi del richiedente. Tale autorizzazione sarà personale, non potrà essere oggetto di subingresso e non sarà trasferibile dal luogo accertato e inserito nell'elenco di cui al precedente comma 4.
- 5) Solo nel caso in cui sia avvenuta l'iscrizione al corso professionale, entro il 31.12.2001 ed entro il 31.12.2002 il responsabile dell'impresa dovrà dimostrare l'avvenuto superamento del corso dell'anno precedente e l'iscrizione al corso dell'anno successivo. La mancanza del

presente requisito comporta la revoca dell'autorizzazione provvisoria e la conseguente cessazione dell'attività.

- 6) Il rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà avvenire entro il 31.06.2004, dopo l'avvenuta acquisizione della qualificazione professionale di estetista, ed in deroga alle distanze minime previste dal regolamento per tale attività. Qualora l'autorizzazione non venga rilasciata per mancanza della qualificazione professionale, dei requisiti soggettivi del richiedente o per inidoneità igienico sanitaria dei locali, l'attività sarà considerata abusiva e ne verrà disposta la cessazione.

ARTICOLO 27

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.
- 2) Dalla sua data in vigore e' abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consiliare n. 44 del 27.10.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.